



REGOLAMENTO II° CONGRESSO PROVINCIALE UNIONE PER IL TRENINO

Art. 1 – Assemblee

La procedura per la celebrazione del II° Congresso provinciale dell'Unione per il Trentino prevede lo svolgimento delle seguenti assemblee:

- Assemblee delle Comunità di valle e della città di Trento per l'elezione di 70 rappresentanti al Parlamentino dei Territori e per l'elezione dei Coordinatori di valle o di città;
- Assemblea provinciale degli aderenti per l'elezione di:
 - 20 rappresentanti al Parlamentino dei Territori;
 - Segretario provinciale.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

Alle assemblee delle Comunità di valle e della città di Trento, convocate per l'elezione dei propri rappresentanti al Parlamentino dei Territori nonché l'elezione del Coordinatore di valle e di città, partecipano, con diritto di voto attivo e passivo, gli aderenti all'Unione per il Trentino che hanno sottoscritto il modulo di adesione alla data del 15 ottobre 2011.

Per quanto concerne l'elettorato passivo, i candidati non devono trovarsi nelle fattispecie di incompatibilità contemplate dall'art. 12 dello Statuto dell'Unione per il Trentino.

Art. 3 – Presentazione candidature a Segretario provinciale e relative tesi congressuali

Le candidature alla carica di Segretario provinciale con le relative tesi congressuali devono essere presentate, in formato cartaceo e su supporto informatico, entro le ore 12.00 del giorno 13 gennaio 2012 alla Segreteria provinciale dell'Unione per il Trentino, in via Lunelli 64 a Trento.

Art. 4 – Mozioni congressuali

Le mozioni congressuali possono essere presentate o entro le ore 12.00 del giorno 13 gennaio 2012 oppure il giorno dell'assemblea congressuale entro le ore 10.00.

Art. 5 – Convocazione delle assemblee

Le assemblee delle Comunità di valle e della città di Trento si svolgeranno nei mesi di gennaio e febbraio 2012. La data dell'Assemblea provinciale degli aderenti è comunque stabilita dal Parlamentino dei territori. Il Segretario provinciale dell'Unione per il Trentino convoca le assemblee di cui sopra con idonea comunicazione ad ogni aderente almeno 5 giorni prima della data delle riunioni, con l'indicazione di data, ora, luogo delle riunioni e relativo ordine del giorno.

Art. 6 – Svolgimento delle assemblee di valle e di città

Durante le assemblee delle Comunità di valle e della città di Trento sono previsti:

- la presentazione dei candidati alla carica di Segretario provinciale e delle relative tesi congressuali;
- l'elezione dei rappresentanti delle Comunità di Valle e della città di Trento nel Parlamentino dei Territori (vedi allegato n.1);
- l'elezione del Coordinatore di valle o di città.

Il Segretario provinciale, con la convocazione delle assemblee di valle e della città di Trento, designa un Presidente che coordini e sovrintenda ai lavori dell'assemblea medesima per far luogo alle elezioni di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Le votazioni potranno essere aperte solo dopo la conclusione del dibattito relativo all'elezione del Segretario provinciale, la presentazione dei candidati di valle o di città per il Parlamentino dei Territori e la presentazione delle candidature a Coordinatore di valle o di città.

Art. 6.1 - Presentazione dei candidati alla carica di Segretario provinciale

Ogni candidato che avrà regolarmente depositato la propria candidatura a Segretario provinciale, dovrà assicurare la propria presenza, o quella di un suo delegato, alle singole assemblee delle Comunità di valle e di Trento.

I lavori dell'assemblea si aprono con la presentazione dei candidati alla carica di Segretario provinciale, che provvederanno ad illustrare le proprie tesi congressuali. Qualora si renda necessario contingentare il tempo a disposizione per illustrare le stesse, ad ognuno di essi dovranno comunque essere garantiti almeno 15 minuti.

Dopo di che si aprirà il dibattito e sarà data la possibilità ad ognuno dei candidati di replicare alle eventuali istanze per un tempo non superiore a 5 minuti.

Potranno altresì essere illustrate da parte dei firmatari, per un tempo non superiore ai 5 minuti, le mozioni regolarmente depositate in base all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 6.2 - Elezione dei rappresentanti delle Comunità di Valle nel Parlamentino dei Territori e del Coordinatore di valle e di città

Prima dell'inizio del dibattito sulle candidature locali (rappresentanti al Parlamentino dei Territori, Coordinatore di valle e di città), l'assemblea eleggerà tre componenti del seggio elettorale i quali, a loro volta, designeranno al proprio interno il Presidente del seggio e il Segretario incaricato di redigere formale verbale delle operazioni di voto. Tale documento dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del seggio.

Le candidature di cui al capoverso precedente potranno essere presentate direttamente in assemblea senza particolari formalità purché prima dell'apertura delle operazioni di voto e con l'unico limite che chi si candida dovrà farlo in un unico ambito territoriale, quello dove il candidato svolge prevalentemente la propria attività politica così come dichiarato all'atto dell'iscrizione.

Successivamente il Presidente proporrà all'approvazione dell'assemblea l'orario di apertura e di chiusura del seggio elettorale. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente al termine delle votazioni. Prima della votazione le schede dovranno essere autenticate con firma del Presidente del seggio. Gli aderenti voteranno nell'ordine in cui si presentano al seggio.

Non sarà ammessa la votazione per delega. Si potrà esprimere una sola preferenza per la carica di Coordinatore di valle e di città, mentre una seconda preferenza potrà essere espressa, purché di genere diverso, per i rappresentanti nel Parlamentino dei Territori (con i limiti previsti dall'art. 5 dello Statuto provinciale dell'Unione per il Trentino).

L'aderente, se non riconosciuto da nessun componente del seggio, esibirà al Presidente un documento di riconoscimento, riceverà la scheda per la votazione ed eserciterà il diritto di voto. Al ricevimento della scheda l'aderente firmerà in corrispondenza del proprio nome l'elenco degli aventi diritto al voto.

Qualora la natura dell'elezione lo consenta ed il numero delle candidature presentate sia pari a quello delle cariche da ricoprire, potrà farsi luogo alla nomina per acclamazione, ma solo se l'assemblea è unanimemente d'accordo sul metodo alternativo all'elezione mediante votazione segreta.

Viene eletto chi ottiene la maggioranza dei voti degli aderenti di zona presenti all'assemblea.

In caso di parità di voti conseguiti viene eletto il candidato più giovane.

Il verbale dell'assemblea, firmato dal Presidente, e il verbale inerente alle operazioni elettorali dovranno essere trasmessi alla Segreteria provinciale dell'Unione per il Trentino entro il giorno successivo a cura del Presidente dell'assemblea.

Art. 7 Assemblea provinciale degli aderenti

L'Assemblea provinciale è presieduta dal Presidente dell'Unione per il Trentino, il quale introduce e coordina i lavori, e prosegue con la relazione del Segretario provinciale in carica. Le modalità per la costituzione dei seggi elettorali e per le operazioni di voto sono identiche a quelle sopracitate riguardanti le assemblee di valle e di città.

Per l'elezione del Segretario provinciale sarà possibile esprimere un'unica preferenza.

Orientativamente viene costituito almeno un seggio elettorale ogni cinquecento aderenti.

Le modalità per la costituzione dei seggi elettorali saranno indicate nell'atto di convocazione.

Art. 8 – Materiale per le assemblee

All'apertura dei lavori la segreteria organizzativa provinciale fa pervenire ai Presidenti delle assemblee delle Comunità di valle e della città di Trento:

1. tesi congressuali;
2. mozioni congressuali eventualmente già depositate;
3. elenco degli aderenti di ogni singola Comunità di valle o di città in duplice copia;
4. schede per la votazione;
5. moduli prestampati per il verbale del seggio e dell'assemblea.

Art. 9 – Proclamazione degli eletti

La Segreteria organizzativa provinciale dell'Unione per il Trentino prende atto dei risultati elettorali comunicati con verbale dell'assemblea di cui all'art. 4 del presente regolamento e comunica formalmente per iscritto l'avvenuta elezione a membro del Parlamentino dei Territori e a Coordinatore di valle o di città agli aderenti eletti.

Art. 10 – Convocazione del Coordinamento

Entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea provinciale il nuovo Coordinamento provinciale viene convocato dal Segretario provinciale con all'ordine del giorno tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto.

Entro 30 giorni dall'Assemblea provinciale il Coordinamento provinciale, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, indica i 10 rappresentanti all'interno del Parlamentino dei Territori espressione dell'associazionismo sociale, economico, sportivo, culturale e del volontariato, ed il Segretario provinciale nomina all'interno del Coordinamento provinciale 5 componenti scelti tra gli aderenti, come stabilito dall'art.10 dello Statuto.

Art. 11 – Convocazione del Parlamentino dei Territori

Entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea provinciale il nuovo Parlamentino dei Territori, così come integrato con le nomine di cui al Coordinamento provinciale, viene convocato dal Presidente in carica con all'ordine del giorno tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto, tra cui l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Parlamentino dei territori, dei tre Revisori dei Conti oltre al Comitato dei Garanti.

Art. 12 – Costituzione dei Coordinamenti di valle e di città

Entro 60 giorni dallo svolgimento della prima riunione del Parlamentino dei territori, i Coordinatori di valle e il Coordinatore di Trento convocano l'assemblea degli aderenti rispettivamente di valle e di città al fine di far luogo all'elezione del Coordinamento di valle e di Trento. Per la composizione dei Coordinamenti si fa rinvio all'art.11 dello Statuto.

I Coordinatori di valle e quello di Trento hanno la facoltà di nominare 2 componenti del Coordinamento da loro scelti tra gli aderenti della propria valle o della propria città.

Art. 13 – Costituzione dei Coordinamenti comunali

Entro 30 giorni dalla data di costituzione dei Coordinamenti di valle, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, le assemblee comunali vengono convocate dal Segretario provinciale e dal Coordinatore di valle, al fine di far luogo all'elezione dei Coordinamenti comunali.

Art. 14 – Ricorsi

Gli eventuali ricorsi avverso le procedure del Congresso devono essere formalizzati per iscritto e indirizzati al Comitato dei Garanti entro tre giorni dallo svolgimento dei fatti contestati. Le decisioni assunte dal Comitato stesso vengono ufficializzate entro 10 giorni dal ricevimento dei ricorsi. La decisione è definitiva.

Art. 15 – Comitato dei Garanti

Al Comitato dei Garanti, che rimane in carica fino alla nuova nomina, è demandato il compito di verificare la correttezza delle operazioni e delle formalità del percorso congressuale e di valutare le questioni che eventualmente dovessero richiedere una disamina propedeutica alle elezioni di cui agli articoli sopra indicati.

SCHEMA DEI RAPPRESENTANTI DI ZONA AL PARLAMENTINO DEI TERRITORI

(ALLEGATO 1)

COMUNITA' DI VALLE	NUMERO RAPPRESENTANTI
CV 1 VALLE DI FIEMME	3
CV 2 PRIMIERO	2
CV 3 BASSA VALSUGANA E TESINO	4
CV 4 ALTA VALSUGANA E PINETANO	7
CV 5 CEMBRA	2
CV 6 VAL DI NON	5
CV 7 VAL DI SOLE	2
CV 8 GIUDICARIE	5
CV 9 ALTO GARDA E LEDRO	6
CV 10 VALLAGARINA	11 (4 di Rovereto)
CV 11 VAL DI FASSA	(UAL)
CV 12 ALTOPIANO FOLGARIA, LAVARONE, LUSERNA	1
CV 13 ROTALIANA	3
CV 14 PAGANELLA	1
CV 15 TRENTO	15
ALDENO- CIMONE-GARNIGA	1
CV 16 VALLE DEI LAGHI	2
	TOTALE 70